

Pubblicato il 19/07/2023

N. 07062/2023REG.PROV.COLL.
N. 03273/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3273 del 2022, proposto dalla società Acqua Minerale San Benedetto S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Della Rocca, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Maria Cristina Lenoci in Roma, via Emanuele Gianturco, n. 1, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la società Santa Croce S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Di Tonno, Giulio Mastroianni e Matteo Di Tonno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

la Regione Abruzzo, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 43/2022, pubblicata in data 25 gennaio 2022.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della società Santa Croce S.r.l. e della Regione Abruzzo;

Visti i ricorsi incidentali della società Santa Croce S.r.l. e della Regione Abruzzo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2023 il Cons. Brunella Bruno e uditi per le parti gli Avvocati Vincenzo Di Baldassarre su delega dell'Avvocato Sergio Della Rocca, Di Tonno e l'Avvocato dello Stato Massimo Santoro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società appellante impugna, nei limiti del proprio interesse, la sentenza del TAR per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, indicata in epigrafe, con la quale è stato accolto il ricorso per motivi aggiunti da essa proposto avverso l'avviso pubblicato in data 17 maggio 2019, con il quale l'amministrazione regionale ha indetto la procedura per l'affidamento della concessione di acque minerali "Sant'Angelo", sita nel Comune di Popoli.

1.1. Nello specifico, con la sentenza impugnata, superate le questioni preliminari riferite alla carenza di interesse della ricorrente originaria dedotte dalla controinteressata, sono state ritenute fondate le censure incentrate sulle previsioni concernenti la c.d. clausola sociale – in quanto la Regione avrebbe dovuto svolgere adeguati approfondimenti in ordine ai livelli occupazionali ai fini dell'applicazione dell'art. 33, comma 5 *bis* della l.r. n. 15 del 2002 e non

avrebbe, dunque, dovuto basarsi solo sulle dichiarazioni del concessionario uscente –, nonché quelle riferite alla perimetrazione dell'area di concessione.

2. Sia la società appellata sia la Regione Abruzzo si sono costituite in giudizio, articolando eccezioni preliminari e insistendo per l'infondatezza dell'appello, con proposizione anche di appelli incidentali.

3. Successivamente le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive deduzioni.

4. Con atto depositato in data 3 luglio 2023, l'appellante principale ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso e alla decisione di primo grado, chiedendo, dunque, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. A tale richiesta ha aderito la società controinteressata, appellante incidentale, con atto depositato in pari data.

5. All'udienza pubblica del 4 luglio 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.

6. Sulla base delle sopra indicate dichiarazioni, deve ritenersi venuto meno per tutte le parti l'interesse al ricorso. Pertanto, il presente grado giudizio può essere definito con la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., del ricorso stesso. Da ciò deriva l'annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado.

7. In ragione dell'esito della controversa può inoltre essere accolta l'istanza dell'appellante di compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in ragione dell'esito della controversia e in considerazione dell'espressa adesione, anche sul punto, della società controinteressata e dell'assenza di opposizione da parte dell'amministrazione regionale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello (R.G. n. 3273 del 2022), come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado e annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Daniela Di Carlo, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere

Brunella Bruno, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Brunella Bruno

IL PRESIDENTE

Marco Lipari

IL SEGRETARIO